

DOMANDA

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°36/R del 2009 all'art. 12, elenca le "Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità". In particolare al comma 2, punto "b", include tra le opere non soggette a deposito per rischio sismico "gli interventi che riguardano strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo".

In linea generale quali si possono considerare strutture di modesta importanza a carattere precario? Ad esempio, nel caso di piccole strutture lignee o di ferro destinate ad autorimessa, pergolato o a sostenere pannellature fotovoltaiche, collegate al terreno per mezzo di piastre imbullonate, perciò di facile rimozione, si possono considerare non stabilmente infisse al suolo? Vista anche la differenza rispetto a strutture, in cemento armato, in ferro o legno, che hanno un collegamento solidale alla fondazione, realizzato attraverso un getto di calcestruzzo o una saldatura dei telai in ferro e che per la loro rimozione è necessaria una demolizione della stessa.

La reversibilità dell'intervento potrebbe essere indicato come fattore per stabilire se una struttura è stabilmente fissata al suolo o no?

RISPOSTA

Mi pare che ai fini del quesito – non ravvisandosi espliciti richiami giurisprudenziali sulla disciplina regionale richiamata - si debba far riferimento all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza in merito alle costruzioni precarie.

E' noto che per precario si intende la costruzione vuoi non stabilmente infissa al suolo vuoi non destinata in via continuativa alla destinazione assegnata: in pratica un manufatto che integra il duplice requisito della precarietà strutturale e funzionale.

Si deve dire che di recente, il Consiglio di Stato ha appuntato il proprio interesse soprattutto sul secondo requisito, talchè un manufatto, ancorchè non stabilmente ancorato al suolo ma destinato in permanenza a svolgere certe funzioni, non viene considerato comunque precario. (Cons.Stato 24.02.2003 n.986; Cons. Stato 24.02.1996 n.226).

Si valorizza dunque non il tipo di materiali, né l'ancoraggio al suolo, quanto piuttosto l'uso cui è destinato (si veda anche L.R.T. 1/2005 art. 78)

Nel caso di specie, si deve invece valorizzare il requisito della precarietà "strutturale", talchè si tratta di approfondire, da un punto di vista più squisitamente tecnico, che cosa possa intendersi come non stabilmente infisso al suolo.

Mi pare che – seguendo una logica (come dicevo) più tecnica che giuridica – si possa aderire alla prospettazione svolta dal richiedente. Poiché la norma in commento della G.R.T. parla di strutture non stabilmente fissate al suolo, pensare di escludere dal novero di tali strutture i modesti manufatti ancorati a piastre imbullonate, mi parrebbe condurre a negare nella conclusione quell'intervento ammesso in premessa.

In altri termini: una manufatto perché abbia la dignità di "struttura" ancorchè di scarso rilievo, non può non essere fissata al suolo in modo meno sicuro rispetto a quanto si propone nel quesito. Ipotizzare un ancoraggio meno efficace significa perciò escludere tout court che possano beneficiare di tale deroga le strutture comunemente intese.

“È stato, d'altra parte, chiarito che una serra, quando consiste in un manufatto infisso al suolo, benché abbia carattere di relativa mobilità, rientra nel concetto di opera di fabbricazione, avendo attitudine a permanere nel tempo ed a influire sulla razionale sistemazione del territorio, così che essa necessita della preventiva concessione edilizia (Cons. St. Sez. V, 25 novembre 1988 n. 760), laddove è stata esclusa la necessità del predetto titolo abilitativo solo per l'ipotesi di una serra costruita su un fondo destinato ad uso agricolo, per finalità inerenti esclusivamente alla coltivazione del terreno, fuori dal centro abitato, formata di materiali facilmente amovibili, non infissa stabilmente al suolo o eseguita con opere murarie né collegata con altre opere costruttive edilizie o che abbia dimensioni tali da non incidere negativamente sull'ambiente circostante (cfr. Cons. St. Sez. V, 14 marzo 1980 n. 284). T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19/11/2009, n. 2223

Come al solito, la scelta definitiva sarà rimessa al singolo operatore, in quanto saranno da valutare i materiali utilizzati, le modalità di ancoraggio al suolo, le dimensioni, essendo praticamente impossibile definire in modo aprioristico un criterio distintivo. Il suggerimento relativo alla reversibilità dell'intervento mi pare comunque che – se accompagnato ad altri elementi (quali le dimensioni e l'altezza dell'opera, nonché la qualità dei materiali) sia senz'altro elemento suggestivo ai fini della decisione